



Comune di Bibbona
PROVINCIA DI LIVORNO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

Anno 2024

Approvato con deliberazione di CC n. __ del 2024

INDICE

TITOLO 1.NORME GENERALI	
<i>Articolo 1- Ambito di applicazione</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 2 - Definizioni.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3 - Finalità del Regolamento.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 4 - Compiti degli uffici comunali.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 5 - Esercizio dell'attività</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 6 - Abilitazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 7 - Rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 8 - Mancata presenza dell'azienda sul mercato e assenza del solo titolare.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 9 – Subingresso</i>	<i>9</i>
<i>Articolo10 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e nelle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 11 - Assegnazione posteggi riservati</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 12 - Assegnazione dei posteggi riservati a portatori di handicap, imprenditori agricoli ed ittici</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 13 - Criteri per l'individuazione di nuovi mercati e fiere e per la qualificazione di mercati e fiere esistenti</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 14 - Sospensione volontaria dell'attività (art.87 LR n. 62/2018).....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 15 - Decadenza della concessione del posteggio e della relativa autorizzazione</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 16 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 17 - Normativa igienico-sanitaria</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 18 – Sanzioni.....</i>	<i>15</i>
TITOLO 2.COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO.....	
Capo I – Mercati settimanali	
<i>Articolo 19 – Definizioni.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 20 - Norme in materia di funzionamento dei mercati.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 21 - Criteri di assegnazione in concessione dei posteggi.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 22 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio nei mercati.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 23 - Posteggi riservati ai produttori agricoli.....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 24 – Miglioria e Scambio di posteggi.....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 25 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati e registrazione e calcolo delle presenze.....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 26 - Mercati festivi e straordinari.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 27 - Determinazione degli orari.....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 28 - Individuazione dei Mercati: localizzazione, caratteristiche e orari</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 29 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare</i>	<i>21</i>
Capo II - Posteggi fuori mercato	
<i>Articolo 30 - Norme generali.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 31 - Autorizzazione per l'esercizio dell'attività su posteggi fuori mercato.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 32 - Decadenza dell'autorizzazione.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 33 - Individuazione consistenza posteggi fuori mercato.....</i>	<i>22</i>
Capo III – Fiere	
<i>Articolo 34 - Norme in materia di funzionamento delle fiere.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 35 - Criteri di assegnazione in concessione dei posteggi.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 36- Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 37 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 38 - Individuazione delle Fiere.....</i>	<i>24</i>

<i>Articolo 39 - Determinazione degli orari</i>	24
<i>Articolo 40 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare</i>	24
Capo IV – Fiere promozionali	
<i>Articolo 41 – Definizione</i>	25
<i>Articolo 42 – Tipologie</i>	25
<i>Articolo 43 - Norme in materia di funzionamento delle fiere promozionali</i>	25
<i>Articolo 44 - Modalità di accesso degli operatori</i>	26
<i>Articolo 45 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze</i>	26
<i>Articolo 46 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati</i>	26
<i>Articolo 47 - Determinazione degli orari</i>	26
<i>Articolo 48 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare</i>	27
<i>Articolo 49 - Disposizioni finali</i>	27
<i>Articolo 50 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario</i>	27
<i>Articolo 51 - Sagra del cedro</i>	28
<i>Articolo 52 – Mercatini delle opere dell’ingegno e dell’hobbistica</i>	28
<i>Articolo 53 - Le eccellenze della Campagna Bibbonese</i>	28
Capo V - Mercati Sperimentali	
<i>Articolo 54 - Disposizioni relative alle manifestazioni commerciale a carattere straordinario</i>	29
<i>Articolo 55 - Disposizioni finali</i>	29
Capo VI - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	
<i>Articolo 56 - Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante</i>	29
<i>Articolo 57 - Zone escluse</i>	30
<i>Articolo 58 - Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante su aree demaniali marittime</i>	30
<i>Articolo 59 – Noleggio di ombrelloni sdraio e lettini su Aree Demaniali</i>	31
Capo VII- Disposizioni transitorie e finali	
<i>Articolo 60 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi</i>	31
<i>Articolo 61 - Attività stagionali</i>	31
<i>Articolo 62 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico</i>	31
<i>Articolo 63 – Vigilanza</i>	32
<i>Articolo 64 - Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate</i>	32
<i>Articolo 65 - Disposizioni finali</i>	32

ALLEGATO A

- Planimetria aggiornata Mercato di Bibbona
- Planimetria aggiornata Mercato de La California
- Planimetria aggiornata Mercato di Marina di Bibbona

ALLEGATO B

- Planimetria aggiornata Posteggi fuori Mercato

TITOLO 1. NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche nel Comune di Bibbona, ai sensi dell'articolo 43 della Legge Regionale 23 Novembre 2018, n. 62 "Codice del Commercio" e s.m.i., di seguito denominata legge.
2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, l'esercizio dell'attività di natura commerciale su area pubblica esercitata da soggetti non professionali ai sensi dell'art. 40 bis della legge.
3. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, ha validità triennale e, comunque, fino all'approvazione del nuovo piano per il commercio su aree pubbliche, e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per l'approvazione, salvo ove diversamente disposto dallo stesso.
4. I riferimenti normativi di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia.

Art. 2 – Definizioni

1. Per legge si intende la Legge Regionale 23 Novembre 2018, n. 62 "Codice del Commercio" e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per Decreto Legislativo si intende il D. Lgs. 26 marzo 2010 n.59 e s.m.i..
3. Per commercio su aree pubbliche si intendono le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
4. Per aree pubbliche si intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle del demanio marittimo, quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
5. Per piano si intende il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all' articolo 43 della legge.
6. Per mercato si intende l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all'articolo 43 della legge, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande.
7. Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
8. Per Mercato prolungato, il prolungamento occasionale, anche nelle ore pomeridiane o serali, di uno dei mercati previsti dal Piano.
9. Per posteggio si intendono le parti delle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;
10. Per posteggio riservato si intende il posteggio, individuato nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, che il Comune riserva a soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" da ultimo modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 e agli imprenditori agricoli, compresi gli imprenditori ittici, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni.
11. Per posteggi extramercatali si intendono le parti delle aree pubbliche, o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale al di fuori delle aree destinate a mercato e per categorie merceologiche (alimentari o non alimentari) e/o specializzazione merceologica delle stesse individuati nel Piano comunale.
12. Per fiera si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

13. Per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive; a tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese o i soggetti di cui all'Art.9, comma 2, lettera i) della Legge (opere del proprio ingegno), nella percentuale stabilita dal provvedimento di istituzione della manifestazione stessa.
14. Per manifestazione commerciale a carattere straordinario si intende la manifestazione commerciale svolta una tantum alla quale partecipano gli operatori commerciali su aree pubbliche; possono essere presenti anche altri imprenditori individuali o società regolarmente costituite iscritti nel Registro delle Imprese.
15. Per autorizzazione e contestuale concessione pluriennale di posteggio si intende l'atto unico rilasciato dal SUAP del Comune sede del posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o in una fiera.
16. Per abilitazione all'esercizio itinerante: la presentazione della SCIA al SUAP del Comune competente per territorio nel quale si intende avviare l'attività.
17. Per concessione temporanea si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario.
18. Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
19. Per miglioria, la possibilità per un operatore titolare di autorizzazione/concessione di posteggio in un mercato o in una fiera, di trasferirsi in un altro purché non assegnato, alle condizioni di cui all'Art. 24 del presente regolamento.
20. Per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio, del medesimo settore merceologico, in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio previa nullaosta rilasciato dal Suap del Comune.
21. Per presenze in una fiera si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato alla spunta in tale fiera o fuori mercato, ai sensi dell'art.32, lettera J della LR 62/2018 e s.m.i..
22. Per spunta, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
23. Per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, per quel giorno aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
24. Per attività stagionali: le attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 180 per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati ai flussi turistici stagionali.

Articolo 3 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori;
 - b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) la tutela del consumatore, con particolare riferimento alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;

- e) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- f) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, periferiche e rurali, e la promozione del territorio e delle risorse comunali.
- g) il corretto inserimento delle strutture destinate al commercio su aree pubbliche perseguendo criteri di decoro urbano e riqualificazione degli spazi pubblici.

Articolo 4 - Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, nonché le funzioni di Addetti al controllo sui mercati, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri Uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi Uffici hanno facoltà di emanare atti o direttive, in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato e di commercio sulle aree pubbliche in genere.
3. Al fine di programmare lo svolgimento di manifestazioni commerciali a carattere straordinario e/o mercatini di cui all' art. 40 bis della LR 62/2018 e s.m.i. ed evitare per quanto possibile la sovrapposizione di più manifestazioni, gli uffici riceventi le richieste di svolgimento e/o occupazione area pubblica (Suap / Comando di Polizia Municipale / Ufficio Tecnico), concordano con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del commercio su aree pubbliche un calendario almeno semestrale condiviso;
4. Al fine di tutelare gli operatori per lo svolgimento delle attività di mercato, con il presente regolamento si intende disciplinare i periodi dell'anno in cui si possono allestire i cantieri edili temporanei insistenti nelle aree interessate dai mercati, rimandando ad un successivo atto, sottoscritto con le Associazioni di Categoria del commercio maggiormente rappresentative del commercio su aree pubbliche e l'Amministrazione Comunale (SUAP, LLPP e Comando PM), per definire un disciplinare che coordini tra le parti i lavori ed i cantieri sulle strade e sui palazzi del territorio comunale che abbiano un impatto sulla rete commerciale, non solo mercatale;
5. Nei mesi di Agosto e di Dicembre, compreso il periodo dal 1 al 6 Gennaio di ogni anno, nelle aree interessate dai mercati di Bibbona, Marina di Bibbona e La California, così come individuate dall'art. 28 del presente regolamento, non è consentito l'allestimento di nuovi cantieri edili temporanei, fatti salvi i casi di cui al successivo comma 6; per quelli installati prima del periodo sopra indicato è fatto obbligo della sospensione dell'attività.
6. Possono essere concesse deroghe al divieto di allestimento o di prosecuzione dei cantieri edili solo nel caso in cui si ricada in situazioni di comprovato pubblico interesse o di pericolo di integrità della conservazione delle opere già iniziate.

Articolo 5 - Esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative, in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71 del D. Lgs. N.59/2010 e s.m.i., ivi compresi quelli per il settore alimentare, ove necessario, secondo le seguenti tipologie:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione (scia e concessione) rilasciata dal SUAP del Comune, se effettuato su posteggio dato in concessione ed a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, se effettuato in forma itinerante.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari, è inoltre soggetto a quanto previsto dal D.P.G.R. 40R/2006 e s.m.i e dalle altre vigenti norme in materia igienico- sanitaria.

4. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
5. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è comunque soggetto ad autorizzazione comunale previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.
6. Nel territorio toscano è consentito l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche ai soggetti abilitati nelle altre Regioni o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza, alle stesse condizioni previste per gli operatori residenti in Toscana.

Articolo 6 - Abilitazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a preventiva Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi della normativa vigente, al Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività oppure al Comune di residenza e può essere effettuata dalla data stessa di ricevimento della segnalazione.
2. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui al comma 1 l'abilita anche:
 - a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
 - c) alla partecipazione alle fiere.

Articolo 7 - Rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato

1. L'autorizzazione e la concessione dodicennale di posteggio nel mercato, nella fiera e nel posteggio fuori mercato sono rilasciate contestualmente dal SUAP del Comune dove ha sede il posteggio. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e nei posteggi fuori mercato, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato, il Comune predispone appositi bandi con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione.
3. Per l'assegnazione di posteggi nelle fiere è ammessa la partecipazione al bando solo di operatori già in possesso del titolo abilitativo del commercio su aree pubbliche.
4. Il bando contiene:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e con l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato, di un posteggio fuori mercato o di una fiera esistente o di nuova istituzione;
 - b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 41 della legge;
 - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi;
 - d) l'eventuale indicazione di particolari caratteristiche delle strutture di esposizione e vendita;
 - e) il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande;
 - f) le dichiarazioni dell'istante che, nel caso di riassegnazione di posteggi già esistenti, deve comprendere quella della regolarità contributiva (DURC).
5. Per i posteggi fuori mercato il Comune si riserva comunque di emanare bandi relativi a singoli posteggi o ambiti del territorio comunale e stabilire criteri di assegnazione e/o periodicità di

svolgimento specifici in ragione degli obiettivi di interesse generale da perseguire, così come individuati dall' art. 54 del presente Regolamento.

- 6 Entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno i bandi, ad eccezione di quelli per i posteggi fuori mercato, pervengono alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, che provvede alla pubblicazione sul BURT entro i trenta giorni successivi.
7. La domanda, a valere sul bando formulato ai sensi dell'art. 37 della LR 62/2018 e s.m.i., per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio nei mercati e nelle fiere può essere presentata al Comune, tramite PEC o altra modalità prevista direttamente nel testo del bando, a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo del giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di determinare periodi di validità dei termini del bando più ampi con valutazione mensile delle istanze presentate.
8. Prima della pubblicazione dei bandi di cui al comma 2 deve procedersi alla predisposizione di un bando per la miglioria riservato agli operatori del mercato o della fiera, concessionari di posteggio. Le modalità di svolgimento sono disciplinate all'art. 24 del presente Regolamento.
9. terminate le operazioni di miglioria di cui al comma precedente, nell'ambito del procedimento di assegnazione dei posti rimasti liberi, il Comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione e la contestuale autorizzazione, tenendo conto di:
 - a) maggiori presenze, acquisite nel mercato di riferimento partecipando alla spunta, computate dalla Addetti al controllo e maggior numero di presenze pregresse, per quanto riguarda la fiera;
 - b) a parità di presenze, si terrà conto dell'anzianità di iscrizione al Registro Imprese per il commercio su aree pubbliche, maturata anche in modo discontinuo.
10. In caso di assegnazione di posteggi fuori mercato di nuova istituzione con chioschi si tiene conto del punteggio legato all'anzianità di iscrizione nel registro imprese come commerciante su area pubblica e non si applica il criterio dell'anzianità d'impresa acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione; si applica inoltre quanto indicato all'art. 54 del presente regolamento.
11. Per l'approvazione delle graduatorie, l'Amministrazione Comunale procederà mediante l'approvazione e la pubblicazione di una prima graduatoria provvisoria, alla quale farà seguito un periodo di tempo, non inferiore a 10 giorni, appositamente destinato alla eventuale presentazione di memorie, controdeduzioni ed osservazioni da parte degli operatori; se non vengono presentate osservazioni o non vengono accolte, la prima approvazione e pubblicazione della graduatoria è da considerarsi definitiva; contro la graduatoria definitiva sarà possibile presentare ricorso al T.A.R. o al Capo dello Stato, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Articolo 8 – Mancata presenza dell'azienda sul mercato e assenza del solo titolare

1. La mancata presenza di un'azienda titolare di posteggio sul mercato viene annotata sull'apposito registro in dotazione agli Addetti al controllo; il posto non occupato viene momentaneamente assegnato ad altro operatore nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 25; qualora l'azienda risulti assente per n. 18 volte nell'anno solare in caso di posteggi annuali ovvero superiori ad un terzo per i posteggi stagionali, si applica quanto previsto dal successivo art. 15, comma 1 lett. c).
2. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente ai dipendenti e collaboratori.
3. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) o documentazione INAIL/INPS comprovante lo stato di collaboratore.
4. La dichiarazione di cui al comma 3 è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal Comune dell'attività di vigilanza e controllo.
5. In caso di società di persone l'assenza è giustificabile, nei casi di cui al comma 5, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci oppure, se è stato preventivamente comunicato il nominativo della persona regolarmente incaricata della gestione dell'attività di vendita in quel mercato ed in

quel posteggio determinato, a condizione che la documentazione giustificativa allegata faccia riferimento allo stesso nominativo.

6. Quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo si applica anche agli imprenditori agricoli, che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti, ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001, n.228.
7. La mancata presenza può essere giustificata per motivi straordinari valutati a discrezione degli Uffici Comunali preposti.

Articolo 9 – Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
2. La comunicazione di subingresso è corredata da dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti di cui all'articolo 71 del D. Lgs. N. 59/2010 e, ove richiesti, quelli professionali per il settore alimentare.
3. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono trasferiti, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purchè abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 59/2010, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.71 Decreto Legislativo n. 59/2010 e s.m.i., salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.
5. Nel caso di morte del titolare, qualora l'erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività o non intenda continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La comunicazione di subingresso, corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata dal subentrante al SUAP del Comune competente per territorio, entro sessanta giorni dall'atto di cessione dell'attività.
6. Il subingresso nell'autorizzazione è effettuata dal Comune sede del posteggio, solo nel caso di cessione in proprietà dell'azienda o del ramo di azienda. Per gli operatori itineranti è presentata la SCIA al Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività.
7. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce l'anzianità complessiva del titolo abilitativo del dante causa. L'anzianità del titolo abilitativo non può essere cumulata a quelle precedentemente possedute o acquisite con altri titoli abilitativi di qualsiasi tipologia, né trasferite su titoli abilitativi già nella disponibilità dell'operatore.
- 7bis. Per quanto attiene le presenze maturate alla spunta; il subentrante nel titolo abilitativo acquisisce le stesse senza che esse si cumulino, con le presenze maturate per mezzo di altri titoli abilitativi in possesso del subentrante.
8. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di ramo di azienda per un posteggio riservato a soggetti portatori di handicap, il subingresso è effettuata esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap; in caso di trasferimento di azienda "mortis causa", con posteggio riservato a portatori di handicap, si applica tuttavia quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, relativamente alla possibilità per l'erede di cedere l'azienda a soggetto in possesso dei requisiti riservati, senza prima intestarsela.
9. In ogni caso il subentrante non può avere accesso al mercato o alla fiera se non ha presentato apposita SCIA di regolare subentro al Comune, da esibire, in copia, su richiesta, agli organi di vigilanza.
10. E' fatto divieto di cedere in gestione od in proprietà ad altro esercente la sola area di mercato, fiera

o posteggio fuori mercato, senza la contemporanea cessione in gestione od in proprietà dell'azienda commerciale.

11. I contratti di cessione o gestione dell'azienda devono essere redatti ai sensi dell'articolo 2556 del Codice Civile.

Articolo 10 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e nelle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee

1. Al fine dell'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali il Comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale, indice appositi bandi dandone idonea pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet comunale.
2. Il Comune rilascia agli operatori su aree pubbliche la concessione di posteggio limitata al periodo di svolgimento della fiera promozionale nel rispetto dei criteri di cui all'art.7, del presente regolamento.
3. Al fine dell'assegnazione ai soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche il Comune formula le diverse graduatorie a seconda dei soggetti partecipanti tenendo conto della maggior numero di presenze maturate dal soggetto richiedente nell'ambito della specifica manifestazione. A parità del numero di presenze si terrà conto dell'anzianità complessivamente maturata, anche in modo discontinuo, per l'attività di commercio su aree pubbliche, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività, quale risulta nel Registro delle Imprese; quindi si terrà conto della minore età anagrafica e successivamente dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione.
4. Il Comune può prevedere il rilascio di concessioni temporanee all'organizzatore autorizzato nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
 - a. favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
 - b. promuovere l'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari;
 - c. favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
 - d. valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.
5. Il Comune può affidare la gestione delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario a soggetti pubblici e privati in possesso delle caratteristiche idonee a garantire lo sviluppo complessivo e la corretta gestione delle manifestazioni sotto il profilo commerciale, culturale, sportivo, turistico, etc..
6. I partecipanti ai mercatini dell'antiquariato per la vendita di cose antiche o usate hanno l'obbligo di rispettare quanto disposto dagli articoli 126 e 128 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 Giugno 1931 n. 773; tali disposizioni non si applicano per il piccolo commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. A tal proposito si applica quanto disposto dall'art. 40 bis della LR 62/2018 e s.m.i.;
7. Con riferimento agli articoli di "Sagra del Cedro", "Mercatini delle Opere dell'ingegno e dell'hobbistica", "Le eccellenze della Campagna Bibbonese", "Noleggio di ombrelloni sdraio e lettini su Aree Demaniali", si rimanda rispettivamente agli art.li 51, 52, 53 e 59 del presente regolamento.

Articolo 11 - Assegnazione posteggi riservati

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche devono essere riservati posteggi a favore:
 - a) dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992;
 - b) degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della l.r. 45/2007, avente sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'Allegato B della l.r. 65/2014 per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse.
2. Possono essere riservati posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari o possessori di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
4. Ai posteggi riservati ai soggetti di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. possono avere accesso solamente le ditte individuali.
5. Per l'esercizio dell'attività in caso di assenza del titolare è ammessa la possibilità di sostituzione esclusivamente ad un collaboratore familiare o ad un dipendente, alle condizioni di cui all' Art. 8 del presente regolamento.

Articolo 12 - Assegnazione dei posteggi riservati a portatori di handicap, imprenditori agricoli e ittici

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione dodecennale di posteggio ai soggetti portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e s.m.i. è effettuato nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui all' Art. 7 del presente regolamento.
2. Per l'esercizio dell'attività in caso di assenza del titolare è ammessa la possibilità di sostituzione esclusivamente ad un collaboratore familiare o ad un dipendente, alle condizioni di cui all' Art. 8 del presente regolamento
3. Il rilascio della concessione di posteggio agli imprenditori agricoli e ittici di cui al decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228 e s.m.i. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge 5 Marzo 2001, n. 57) è effettuato secondo le modalità e i criteri di cui agli Art. 7 e seguenti del presente regolamento, ove ed in quanto applicabili.
4. La concessione può essere rilasciata per utilizzo annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori, collegati alla fase produttiva o dei cicli biologici del pescato e delle colture.
5. La concessione di posteggio, di cui al comma precedente, è reintestata a seguito di morte del titolare, di atto di cessione o affidamento in gestione dell'azienda agricola, esclusivamente a favore di altro soggetto imprenditore agricolo di cui al D. Lgs. 18 maggio 2001, n.228; in tali ipotesi si applicano le disposizioni di cui all'Art.9 ove ed in quanto compatibili.
6. Gli operatori possono occupare in spunta i posteggi riservati solo quando ci sia corrispondenza tra la tipologia riservata al posteggio e l'attività svolta dagli operatori. I portatori di handicap, i produttori agricoli ed i produttori ittici possono esercitare l'attività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservati, e non possono partecipare alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli operatori commerciali.

Articolo 13 - Criteri per l'individuazione di nuovi mercati e fiere e per la qualificazione di mercati e fiere esistenti

1. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, nuove fiere, nuove fiere promozionali e nuovi posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, il Comune tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.
2. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un'area privata per l'esercizio dell'attività di cui all'Art. 5, comma 11, lettera a) a, essa può essere inserita tra le aree destinate all'esercizio dell'attività stessa, nel rispetto delle disposizioni vigenti ai sensi della LR 62/2018 e s.m.i. nonché del presente Regolamento.
3. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale il Comune, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, può procedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree e relativi posteggi, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di specifici accordi.
4. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza, di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del Comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, dei posteggi fuori mercato e delle fiere. Al riguardo il Comune concerta con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.
5. Nella ricollocazione del mercato si dovrà tener conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario e dei servizi pubblici;
6. Nel caso di trasferimento di mercato o fiera per le motivazioni di cui ai commi 3 e 4 l'assegnazione dei nuovi posteggi tra i titolari di concessione seguirà i criteri di seguito specificati:
 - maggiore anzianità riferita alla data di istituzione del posteggio così come individuato nella graduatoria di anzianità del mercato approvata dalla Giunta / Determina del Dirigente in sede di istituzione del mercato stesso;
 - a parità di anzianità si terrà conto dell'anzianità rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche del soggetto titolare, maturata anche in modo discontinuo, escludendo con tale termine gli eventuali affittuari del posteggio, quale risulta dal registro delle imprese.
7. In caso di spostamenti parziali di posteggi di un mercato o di una fiera per motivi di viabilità o lavori pubblici in misura del 10% del totale dei banchi, previa concertazione con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del commercio su aree pubbliche, si può procedere alla riassegnazione dei soli posteggi interessati dallo spostamento sulla base della graduatoria esistente, ferma restando il divieto di frazionamento dei posteggi del settore alimentare. In caso di spostamenti temporanei per i motivi sopra riportati, al termine dei lavori i concessionari dei posteggi ritorneranno ad occupare le rispettive aree assegnate.
8. Il Comune, avviando un percorso di concertazione con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative sul territorio, promuove iniziative per la valorizzazione e promozione dei prodotti ittici "a miglio 0" e dei produttori agricoli "a km 0" nell'ottica della valorizzazione delle risorse locali, della sostenibilità ambientale e della riscoperta da parte del consumatore finale della qualità dei cibi freschi e nostrani.
9. Con riferimento all'art. 41, comma 1 della LR 62/2018, riguardo ai posteggi riservati nei mercati e nelle fiere, il Comune obbligatoriamente riserva posteggi a ciascuna delle seguenti categorie:

- a) Ai soggetti portatori di handicap, ai sensi della legge 104/1992;
- b) Agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della l.r. 45/2007, avente sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'Allegato B della L.R. 65/2014 per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse.

Articolo 14 - Sospensione volontaria dell'attività (art.87 LR 62/2018)

1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare.
2. Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
 - a) malattia certificata al Comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione; gravidanza o puerperio certificati al Comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - b) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della L. 104/1992 e dall'articolo 42 del D. Lgs. 151/2001;
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

Articolo 15 - Decadenza della concessione del posteggio e della relativa autorizzazione

1. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nel mercato, nella fiera e nei posteggi fuori mercato decadono:
 - a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 11 e 12 della LR 62/2018;
 - b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione;
 - c) qualora il posteggio del mercato non sia utilizzato per 18 giornate in ciascun anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato e del posteggio fuori mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all' Art. 14;
 - d) qualora non sia stata regolarizzata la posizione contributiva ai sensi di legge;
 - e) qualora non sia stato effettuato per un periodo superiore a 2 anni il pagamento del canone unico patrimoniale, secondo le modalità della vigente normativa in materia;
 - f) qualora venga reiterata per tre volte nell'anno solare la violazione di occupazione di spazio pubblico al di fuori della concessione.
2. Ai sensi dell'art. 127 comma 2 della LR 62/2018, la decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nella fiera viene dichiarata qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all' Art. 14.
3. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione; in quelle di durata superiore, la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai 2/3 della durata della manifestazione.
4. Il Comune, accertata d'ufficio la sussistenza delle motivazioni per la decadenza della concessione e della relativa autorizzazione, procede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento assegnando allo stesso operatore un tempo non inferiore a dieci giorni per depositare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Al termine della procedura il Comune accoglie le memorie o archivia la pratica, comunicandone l'esito al concessionario ed indicando gli eventuali motivi del mancato accoglimento.

Articolo 16 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Le autorizzazioni/concessioni/titoli abilitativi di cui al presente regolamento devono essere esibiti, in formato digitale oppure in copia, ad ogni richiesta degli Addetti al Controllo.
2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
3. Le caratteristiche dei mezzi utilizzati nella vendita devono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti normative igienico sanitarie e comunque compatibili con le caratteristiche dell'area sulla quale insistono;
4. Le tende di protezione del banco di vendita possono sporgere frontalmente dallo spazio assegnato per non più di mt. lineari 1,5 a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza. Tutti gli operatori devono osservare l'allineamento del banco di vendita sulla parte frontale seguendo la linea del mercato.
5. Le aste verticali di sostegno delle tende di protezione del banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno, poste sotto le tende, non deve sporgere dalla superficie assegnata.
6. Ad esclusione dei posteggi riservati ai portatori di handicap ed agli imprenditori agricoli, aventi superfici tali da non consentire il posteggio del furgone, è obbligatorio mantenere nel posteggio il proprio veicolo, sia esso attrezzato o meno per l'attività di vendita, entro lo spazio assegnato in concessione.
7. È fatto obbligo agli operatori di raccogliere in appositi contenitori, posti dietro il proprio posteggio, tutti i rifiuti prodotti per facilitare la relativa rimozione dall'area utilizzata, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento di settore e comunque dalla normativa vigente.
8. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti. Nel caso di improvviso malessere, l'operatore dovrà comunque presentare entro dieci giorni il certificato medico, altrimenti la presenza per quel giorno verrà cancellata. In caso di avverse condizioni meteo l'area del mercato può essere abbandonata dall'operatore solo se comunicato agli Addetti al controllo o comunicato dagli stessi agli operatori.
9. Le esposizioni delle stoffe, indumenti, confezioni ed altri generi, se effettuate sulle aste delle tende o da queste pendenti, devono essere delimitate in modo da non eccedere la superficie del posteggio; per le calzature, fiori e piante, terraglie, ferramenta ed arredamenti è consentita l'esposizione a terra delle merci poste in vendita; per i prodotti ortofrutticoli freschi e prodotti alimentari deperibili, confezionati e non, devono essere posti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 cm dal suolo;
10. L'esercente non può, in nessun caso, rifiutare la vendita, nella quantità e nella qualità richiesta delle merci esposte al pubblico, nell'ambito di quanto previsto per la vendita al dettaglio. L'esercente stesso deve inoltre applicare e mantenere in modo ben visibile i cartellini indicatori dei prezzi su tutti i generi per i quali tale obbligo è prescritto dalle leggi e le indicazioni previste dalla vigente normativa in materia di etichettatura.
11. È esplicitamente vietato introdurre nell'area di svolgimento della manifestazione materiale classificato esplosivo, detonante, asfissiante e comunque pericoloso, anche se contenuto in taniche, bombolette ed altro.
12. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari qualora questi siano prodotti commercializzati dall'operatore, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
13. È vietato svolgere attività di battitore.

14. E' consentito l'utilizzo di generatori di corrente, purché insonorizzati, rispondenti alle vigenti normative e dotati di dispositivi atti a controllare le emissioni degli scarichi della combustione in atmosfera.
15. L'esercente che occupa superficie aggiuntiva a quella concessionata è passibile di sanzione ai sensi di legge e dell'art. 81 del presente regolamento; a seguito di n. 2 reiterate violazioni nell'arco dell'anno solare l'attività viene sospesa nei due mercati successivi e, alla terza violazione nell'anno solare, si procede alla revoca del posteggio.
16. In caso di vendita di merci usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre al pubblico apposito cartello ben visibile recante l'indicazione di "prodotto usato" e, su richiesta degli Addetti al controllo, deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute.
17. In caso di allerta meteo, i rappresentanti delle Associazioni di Categoria responsabili dei mercati verranno informati dalla Protezione Civile, previo inserimento dei loro dati nell'elenco dei soggetti a cui diramare l'allerta e, di concerto con gli Addetti al Controllo, verrà deciso lo svolgimento o meno del mercato.

Articolo 17 - Normativa igienico-sanitaria

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.
2. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza.

Art. 18 – Sanzioni

1. Chiunque esercita l'attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui all' art. 11 e 12 della L.R. 62/2018 e s.m.i., è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della L.689/81.
2. In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore, oppure senza i requisiti di cui agli art. 11 e 12 della LR 62/2018 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare del titolo abilitativo.
3. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1500.
4. Per ogni altra violazione delle disposizioni al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250 a euro 1500.
5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni può essere disposta con atto dirigenziale la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra n. 3 a n. 4 edizioni dello stesso mercato. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

TITOLO 2. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO

Capo I – Mercati settimanali

Articolo 19 – Definizioni

1. I mercati settimanali si identificano con quelli che si svolgono nel centro abitato di Bibbona, Marina di Bibbona e La California così come individuati al successivo articolo 28 e negli elaborati cartografici allegati al Piano.
2. Le variazioni alle caratteristiche dei mercati, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la periodicità di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi saranno apportate con deliberazione della G.C. previa concertazione con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del commercio su aree pubbliche.

Articolo 20 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, Associazioni di Categoria. In tal caso si procederà ad apposito bando e potranno prevedersi specifiche priorità per i consorzi, cui facciano parte operatori su area pubblica, che esercitano l'attività sul mercato oggetto dell'affidamento in gestione. I rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione.

Articolo 21 - Criteri di assegnazione in concessione dei posteggi

1. Gli Addetti al controllo segnalano al SUAP l'elenco dei posti liberi nei mercati (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio oppure perché non ancora assegnati).
2. Il Comune rilascia la concessione del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui all' Art. 7 del presente Regolamento.
3. Un medesimo soggetto può essere titolare o possessore al massimo di due concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso settore merceologico alimentare e non alimentare se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento, oppure di tre, se il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento.

Articolo 22 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio nei mercati

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 35 della LR 62/2018 e s.m.i. in merito al numero massimo di concessioni di posteggio di cui uno stesso soggetto può essere titolare o possessore e dall'art. 16 del presente Regolamento, ai fini dello svolgimento dei mercati settimanali si specifica quanto segue:
 - le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio loro assegnato a condizione che consenta il traffico dei veicoli e comunque non eccedere la metà dell'interspazio esistente tra banchi limitrofi;
 - i banchi od i veicoli attrezzati per la vendita delle merci dovranno essere bene allineati sulla stessa fila, con distacco di almeno 0,8 metri tra loro, in modo da consentire il transito del pubblico.
 - e' fatto obbligo agli operatori di mantenere i banchi in stato di decorosa efficienza ed in modo da lasciare liberi i corridoi e gli spazi tra banco e banco.
 - e' rigorosamente vietato lasciare al suolo carta, cassette, frutta avariata e qualsiasi altro tipo di immondizia. I rifiuti debbono essere accantonati in modo ordinato, sul marciapiede al fine di agevolare la successiva raccolta da parte del personale incaricato.

- ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Articolo 23 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Per i produttori agricoli è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, può essere:
 - a) con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 24 – Miglioria e scambio posteggi

- 1a. Nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) il Comune, previa concertazione con le Associazioni di Categoria del Commercio maggiormente rappresentative o su istanza delle stesse, indice un bando per la miglioria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori del mercato o della fiera concessionari di posteggio.
- 1b. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno del mercato o della fiera presentano istanza al SUAP del Comune, a seguito della pubblicazione del bando, con i seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità riferita alla data di istituzione del posteggio così come individuato nella graduatoria di anzianità del mercato approvata dalla Giunta / Determina del Dirigente in sede di istituzione del mercato stesso;
 - b) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dall'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare della concessione di posteggio.
2. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere consentito su apposita richiesta, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica o delle categorie dei posteggi riservati, laddove presenti. Gli operatori dovranno presentare al Comune apposita domanda, con firma congiunta. Laddove L'ufficio Suap autorizzi lo scambio, entro trenta giorni si provvederà alla variazione del posteggio sulle autorizzazioni/concessioni di posteggio; in ogni caso l'operatore mantiene la propria anzianità di graduatoria del posteggio di provenienza.

Articolo 25 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati e registrazione e calcolo delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, altrimenti è considerato assente a tutti gli effetti.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, al momento dell'orario di inizio vendita, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze maturate nel settore merceologico cui il posteggio, oggetto dell'operazione di spunta, è compreso. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese. In ogni caso è ammessa la sostituzione di un operatore soltanto con altro appartenente allo stesso settore merceologico; pertanto l'assegnazione dei posteggi, non occupati dai concessionari o non ancora assegnati, avverrà comunque sempre nel rispetto dell'appartenenza al medesimo settore merceologico e, all'interno di ciascun settore, nel

rispetto della tipologia di prodotto, ove prevista dal presente Piano, ad eccezione di quanto individuato all'Art. 12, comma 6 del presente Regolamento.

3. La registrazione delle presenze degli operatori non titolari di posteggio nel mercato (spuntisti) è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati dell'impresa di commercio su aree pubbliche, della regolarità contributiva dell'impresa (Durc), della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo, da esibirsi in formato digitale oppure in copia, dell'operatore che si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale; in caso di esibizione della documentazione sopra riportata da parte di dipendente / socio lavoratore / collaboratore familiare dell'impresa, lo stesso dovrà esibire anche la dimostrazione del rapporto lavorativo stesso. Chi dispone di più titoli autorizzatori o di titoli che diano accesso alle riserve deve dichiarare con quale titolo autorizzatorio ed eventualmente con quale titolo che dia accesso alla riserva si presenta, esibendolo in originale o in copia autenticata; in ogni caso l'operatore deve garantire prioritariamente la presenza e lo svolgimento dell'attività di vendita nel posteggio di cui è assegnatario e quella dei mezzi e delle strutture aziendali oltre a dipendente/socio/coadiutore familiare della stessa per l'esercizio nel posteggio assegnato con la spunta.
4. In caso di assegnazione di posteggio, affinché la presenza possa essere registrata, è obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento condizioni atmosferiche, improvviso malessere dell'operatore, che dovrà comunque presentare entro **dieci** giorni lavorativi il certificato medico, pena la non registrazione della presenza) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Il Comune provvede ad annotare in apposito registro, suddiviso per settori merceologici e posteggi riservati, le presenze che gli operatori titolari e non titolari di posteggio maturano in quel mercato. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio degli Addetti al controllo mediante richiesta di accesso agli atti.
6. All'operatore che prende parte alle operazioni di spunta e che, dopo aver avuto l'opportunità di ottenere l'assegnazione occasionale di un posteggio, rifiuta la partecipazione, non verrà considerata valida la presenza.
7. Le presenze registrate a favore degli spuntisti sono azzerate qualora gli stessi non si presentino sul mercato per periodi di tempo complessivamente superiore a due anni continuativi, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o puerperio fornendo comunque adeguata documentazione.

Articolo 26 - Mercati festivi e straordinari

1. I mercati straordinari e cioè edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, possono essere richiesti dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del commercio su aree pubbliche per conto degli operatori titolari di posteggio.
2. I mercati settimanali ricadenti, secondo la loro articolazione settimanale, in un giorno festivo, si svolgono comunque in tale giorno, ad eccezione delle festività del 1° gennaio, 25 e 26 dicembre; in tali casi si procederà, sentite le Associazioni di Categoria, al recupero del mercato, anticipandolo o posticipandolo al primo giorno feriale o festivo utile, previa richiesta delle Associazioni di Categoria stesse.
3. Non sono conteggiate le assenze degli operatori assegnatari nei mercati festivi, anticipati o straordinari, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.
4. Su richiesta delle Associazioni di Categoria è data facoltà di prolungare l'orario di svolgimento del mercato in alcune giornate o periodi; eventuali costi accessori saranno oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione comunale di concerto con le Associazioni di Categoria.

Articolo 27 - Determinazione degli orari

1. Gli orari di vendita sono quelli indicati nel presente regolamento, laddove ci sia variazione sono comunque oggetto di specifica Ordinanza Sindacale.
2. L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'orario di inizio vendita, salvo deroga dei produttori agricoli alimentari e degli operatori del settore alimentare che possono accedere due ore e mezzo prima.
3. Entro un'ora e mezzo dal termine dell'orario di vendita le aree devono essere lasciate sgombrere da mezzi ed attrezzature.
4. Gli orari stessi sono modificati con apposita Ordinanza del Sindaco, previa concertazione con le associazioni di Categoria.
5. Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze.

Articolo 28 – Individuazione dei mercati: localizzazione, caratteristiche, orari

Mercato settimanale di Bibbona

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:
 - a) Svolgimento del mercato: annuale
Cadenza: settimanale
Giornata svolgimento: Giovedì
 - b) ubicazione: Bibbona – p.zza del Mercato
 - c) superficie complessiva del mercato: mq. 520,00;
 - d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 183,75;
 - e) **superficie delle singole concessioni:**
dal n. 1 al n. 4: 7,00x5,00 (35 mq);
il n. 5: 2,50x3,50 (8,75 mq); Produttore Agricolo
il n. 6: 7,00x5,00 (35 mq); Portatore di Handicap
 - f) totale posteggi: n. 6 di cui:
 - n. 1 riservati ai produttori agricoli;
 - n. 1 riservati ai portatori di handicap;
 - n. 2 settore alimentare
 - n. 2 settore non alimentare
 - g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato A nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la superficie complessiva dei posteggi;
 - i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
 - h) L'orario di vendita ha inizio alle ore 8 e termina alle ore 13;
L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire dalle ore 7.00 e fino alle ore 8,00; ai soli titolari dei posteggi del settore alimentare e dei produttori agricoli alimentari, è consentito l'accesso a partire dalle ore 5,30; eventuali modifiche all'orario indicato potranno essere determinate tramite apposita Ordinanza Sindacale.
Entro le 14,30 le aree dovranno essere lasciate sgombrere dai mezzi.

Mercato settimanale de La California

2. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

- a) Svolgimento del mercato: annuale
Cadenza: settimanale
Giornata svolgimento: Sabato
- b) ubicazione: loc. La California – Strada Provinciale della Camminata
- c) superficie complessiva del mercato: mq. 350,00;
- d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 141,50;
- e) **superficie delle singole concessioni:**
dal n. 1 al n. 3: 7,50x4,50 (33,75 mq);
il n. 4 :7,00x 4,50 (31,50 mq); Portatore di Handicap non alimentare
il n.5; 2,50x3,50 (8,75 mq); Produttore Agricolo
- f) totale posteggi: n.5 di cui:
 - n. 1 riservati ai produttori agricoli;
 - n. 1 riservati ai portatori di handicap;
 - n. 2 settore alimentare
 - n. 1 settore non alimentare
- g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato A nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la superficie complessiva dei posteggi;
 - i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- h) L'orario di vendita ha inizio alle ore 8 e termina alle ore 13;
L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire dalle ore 7.00 e fino alle ore 8,00; ai soli titolari dei posteggi del settore alimentare e dei produttori agricoli alimentari, è consentito l'accesso a partire dalle ore 5,30; eventuali modifiche all'orario indicato potranno essere determinate tramite apposita Ordinanza Sindacale.
Entro le 14,30 le aree dovranno essere lasciate sgombrare dai mezzi.

Mercato settimanale stagionale di Marina di Bibbona

3. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

- a) svolgimento del mercato: stagionale
cadenza: settimanale
giornata svolgimento: Mercoledì
- b) ubicazione: Marina di Bibbona – p.zza dei Ciclamini
- c) superficie complessiva del mercato: mq. 6.352,00;
- d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 3.560,00;
- e) **superficie delle singole concessioni:**
 - **7,00x5,00 (35,00 mq) Settore Alimentare e Non Alimentare;**
 - **7,00x5,00 (35,00 mq); H Portatore di Handicap non alimentare**
 - **2,50x3,50 (8,75 mq); Produttori Agricoli**

f) totale posteggi: n. 41, di seguito meglio specificato:

- n. 9 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare
- n. 32 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare
- n. 1 riservato ai portatori di Handicap;
- m $30,00 \times 2,5 =$ mq 75,00 riservati ai produttori agricoli

g) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

- posteggi su area scoperta riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq 75;
- posteggi su area scoperta n.1 riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq 35;
- posteggi su area scoperta n 41 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq 1.435, di cui per il settore alimentare mq. 315 e per il settore non alimentare mq 1.120;

h) L'orario di vendita ha inizio alle ore 8 e termina alle ore 13; eventuali modifiche all'orario indicato potranno essere determinate con apposita Ordinanza Sindacale.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire **dalle ore 5,30 per i produttori agricoli e per gli operatori del settore alimentare**, dalle ore 7.00 e fino alle ore 8,00 per gli operatori del settore non alimentare.

Entro 1 e mezzo ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrere da mezzi.

E' ammesso lo svolgimento di giornate di mercato facoltative, l'ultimo Mercoledì del mese di Maggio, il primo Mercoledì del mese di Giugno e gli ultimi due Mercoledì di Settembre. In tali edizioni facoltative, le assenze dei titolari del posteggio e le presenze di eventuali spuntisti non vengono conteggiate. Essendo edizioni facoltative, volte ad incentivare il mantenimento dei servizi in bassa stagione, agli eventuali presenti non sarà richiesto il pagamento del Canone Unico Patrimoniale.

Articolo 29 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti, con deroga all'entrata, nell'area mercatale, di cani se muniti di guinzaglio e, nei casi indicati, da museruola.
3. I Passi carrabili presenti nell'area interessata dal mercato non possono in nessun caso essere utilizzati dai residenti, L'accesso è consentito ai soli mezzi di soccorso laddove se ne verificasse la necessità.

Capo II – Posteggi fuori mercato

Articolo 30 – Norme generali

1. I posteggi fuori mercato sono individuati dall'Amministrazione Comunale con il presente Regolamento come indicato nell'articolo 33 seguente e nelle relative planimetrie indicate di cui all'allegato B.
2. L'assegnazione di eventuali nuovi posteggi o posteggi fuori mercato liberi avverrà tramite bando comunale di cui all'art. 7 del presente Regolamento;

3. L'occupazione del posteggio, è consentita ai relativi concessionari e, laddove non sia presente un chiosco, a chi eventualmente occupi l'area medesima, per assenza del concessionario stesso previa, in quest'ultimo caso, comunicazione agli Addetti al Controllo, anche telefonicamente, ai fini del computo dell'anzianità di presenza e per il pagamento della relativa tariffa. Solo nel caso in cui, in assenza del concessionario, vi sia la contemporanea presenza di due operatori nello stesso posteggio, avrà la precedenza colui che è in possesso della maggiore anzianità di presenze e, a parità della stessa, colui che ha una maggiore anzianità complessiva di iscrizione al Registro delle Imprese, maturata anche in modo discontinuo. L'anzianità viene maturata per singolo posteggio.
4. Per il rilascio delle concessioni temporanee il Comune indice appositi bandi con i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Possono essere istituiti nuovi posteggi fuori mercato a carattere sperimentale previa concertazione con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale per il commercio su aree pubbliche. Decorso 1 anno dalla sperimentazione e verificato con la Associazioni di Categoria sopra menzionate il raggiungimento delle finalità del bando con le stesse, il Consiglio Comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 31- Autorizzazione per l'esercizio dell'attività su posteggi fuori mercato

1. Per i criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Articolo 32 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Per la decadenza dell'autorizzazione e di conseguenza, della concessione dei posteggi, si applicano le stesse disposizioni indicate all'art 15 del presente Regolamento.
2. La concessione di posteggio viene inoltre revocata, con emanazione di specifico provvedimento, quando sia in contrasto con nuove previsioni urbanistiche, nel qual caso si provvederà, laddove possibile, all'individuazione di una nuova area con caratteristiche economiche analoghe per l'ubicazione del posteggio, di concerto con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del commercio su aree pubbliche;
3. La concessione può essere revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) previa diffida, quando ai chioschi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza al presente regolamento ed alla legislazione vigente;
 - b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o cose;
 - d) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
 - e) qualora non sia stato effettuato per un periodo superiore a 2 anni il pagamento del canone unico patrimoniale, secondo le modalità della vigente normativa in materia.

Art. 33 – Individuazione e Consistenza posteggi fuori mercato

1. Sono previsti sul territorio comunale complessivamente i seguenti posteggi fuori mercato:
 - n.1 posteggio settore merceologico non alimentare con commercializzazione fiori e piante ubicato più precisamente:
 - a) Nelle sole giornate del Sabato, dal secondo sabato successivo al primo di Novembre, al 23 ottobre, il posteggio è ubicato a Bibbona, come individuato nella planimetria di cui all'allegato B, posteggio B1, nello slargo antistante la Chiesa di S. Maria della Pietà. L'orario di vendita

ha inizio alle ore 8 e termina alle ore 13; eventuali modifiche all'orario indicato potranno essere determinate con apposita Ordinanza Sindacale;

b) dal 24 Ottobre alla prima domenica successiva al primo di Novembre il posteggio troverà collocazione quotidiana all'interno del parcheggio del Cimitero Comunale di Bibbona, individuato dalla planimetria di cui all'allegato B, posteggio B2; L'orario di vendita ha inizio alle ore 8 e termina alle ore 17, nelle giornate di sabato, domenica e festivi; L'orario di vendita pomeridiano per i restanti giorni feriali, ha inizio alle ore 14 e termina alle ore 19; eventuali modifiche all'orario indicato potranno essere determinate con apposita Ordinanza Sindacale; L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire dalle ore 7.00 e fino alle ore 8,00;

2. Le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:
La superficie complessiva dei posteggi è : **n. 1 : 7,00x5,00 (35,00 mq).**

Capo III – Fiere

Articolo 34 - Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. Per Fiera s'intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolare ricorrenze, eventi o festività.
2. La Fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria. In tal caso si procederà ad apposita gara e potranno prevedersi specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività nella fiera oggetto dell'affidamento in gestione. I rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione.

Articolo 35 - Criteri di assegnazione in concessione dei posteggi

1. Il Comune in cui ha sede la fiera rilascia la concessione del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui all' Art. 7 del presente regolamento.
2. Nel caso di svolgimento di una fiera possono partecipare solo gli operatori già in possesso dell'abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 36 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nella fiera al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. La registrazione delle presenze nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
3. Il Comune provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quella fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e sono consultabili presso gli Addetti al Controllo, mediante richiesta di accesso agli atti;
4. La presenza in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera, nelle fiere di durata fino a due giorni, o nella misura minima di due terzi della durata, per le fiere di durata superiore.
5. Qualora l'operatore assegnatario non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo e la presenza non viene computata.

Articolo 37 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. All'operatore assegnatario, che nel giorno di svolgimento della fiera non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, prioritariamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti, nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 38 - Individuazione delle Fiere

1. Le fiere che si svolgono sul territorio del Comune di Bibbona sono quelli di seguito indicate nella programmazione commerciale di settore.
2. Le variazioni alle caratteristiche della fiera, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi saranno apportate con determinazione dirigenziale previa concertazione con le associazioni di categoria degli operatori. Gli automezzi destinati allo svolgimento dell'attività commerciale devono in ogni caso rimanere all'interno dello spazio assegnato in concessione.

Articolo 39 -Determinazione degli orari

1. Gli orari di vendita, sono determinati con provvedimento del Sindaco, ai sensi di legge.
2. L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora e mezzo prima dell'orario di inizio vendita.
3. Entro un'ora e mezzo dal termine dell'orario di vendita le aree devono essere lasciate sgombrare da mezzi ed attrezzature.
4. Gli orari sono modificabili con apposita Ordinanza dal Sindaco.
5. Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze e potranno, inoltre, essere stabiliti orari differenziati per la vendita da parte dei produttori agricoli e per la vendita di prodotti particolarmente deperibili.

Articolo 40 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area effettivamente occupata per lo svolgimento della fiera viene interdetta con apposita ordinanza del Comando PM, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento di fiera e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.

Capo IV – Fiere promozionali

Articolo 41 – Definizione

Per Fiera Promozionale s'intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta per promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

Articolo 42 – Tipologie

1. La Fiera Promozionale ha per finalità la promozione di particolari tipologie merceologiche, in particolare articoli di cose antiche di pregio e meno antiche, cose usate prive di valore o di valore esiguo, articoli di antiquariato, articoli di modernariato, prodotti artigianali locali o di altri Paesi e prodotti tipici locali comprendenti sia il settore alimentare che quello non alimentare.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, previa concertazione con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del commercio su aree pubbliche, di individuare, con atto di Giunta, eventuali eventi promozionali, anche a carattere occasionale, con le finalità previste dal presente articolo.

Articolo 43 - Norme in materia di funzionamento delle fiere promozionali

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese o i soggetti di cui all'Art. 9, comma 2, lettera i) della Legge, ossia i venditori e gli espositori delle proprie opere d'arte nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche su supporto informatico.
2. Il Comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, mediante deliberazione della Giunta Comunale, secondo quanto previsto dall'articolo 42 comma 2 del presente Regolamento fatto salvo l'obbligo di adeguare successivamente il piano stesso.
3. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, i cui rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione.
4. L'effettuazione delle fiere promozionali può avvenire anche su iniziativa di soggetti terzi, mediante la presentazione di apposita domanda almeno 60 giorni prima rispetto al primo giorno di svolgimento dell'evento. Alla domanda deve essere allegata una relazione in cui devono essere presenti:
 - le finalità dell'iniziativa e i giorni di svolgimento;
 - i settori e le eventuali specializzazioni merceologiche;
 - le aree richieste e la loro localizzazione con relativa cartografia contenente anche la disposizione dei posteggi;
 - le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
 - il numero dei posteggi ed il relativo dimensionamento.
5. Una volta pervenuta apposita domanda da parte del soggetto promotore della fiera promozionale, il Comune si riserva di espletare tutte le procedure atte allo svolgimento della manifestazione entro 45 giorni dal giorno di presentazione della domanda.
6. I criteri e le modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali sono stabiliti dall'Art. 10 del presente regolamento.

Articolo 44 – Modalità di accesso degli operatori

Gli operatori sono tenuti ad entrare nell'area di svolgimento della Fiera Promozionale ed a posizionarsi nei posteggi assegnati un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita della manifestazione; devono inoltre lasciare libera l'area della Fiera stessa tassativamente nell'ultimo giorno di svolgimento entro le 2 ore successive al termine dell'orario di vendita.

Articolo 45 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente, nella fiera promozionale, al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. La registrazione delle presenze nelle suddette fiere è effettuata dal soggetto incaricato dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
3. Il soggetto incaricato provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quella fiera promozionale e le comunica al Comune. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e sono consultabili presso il Comune.
4. La presenza in una fiera promozionale potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera, nelle fiere di durata fino a due giorni, o nella misura minima di due terzi della durata, per le fiere di durata superiore.
5. Qualora l'operatore assegnatario non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato, la registrazione non ha luogo e la presenza non viene computata.

Articolo 46 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. All'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento della fiera promozionale, non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata dal soggetto gestore per la sola giornata di svolgimento della fiera promozionale, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera promozionale si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività per la quale viene fatta richiesta di partecipazione, quale risulta dal registro delle imprese, per i soggetti obbligati alla iscrizione nel medesimo registro; infine si terrà conto della minore età anagrafica dell'operatore.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal soggetto gestore, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti, nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica, laddove presenti, e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. I giorni di fiera promozionale saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

Articolo 47 - Determinazione degli orari

1. Gli orari di svolgimento delle fiere promozionali - previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative - sono stabiliti con apposita ordinanza dal Sindaco, Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze e potranno, inoltre, essere stabiliti orari differenziati per la vendita da parte dei produttori agricoli e per la vendita di prodotti particolarmente deperibili.

Articolo 48- Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area effettivamente occupata per lo svolgimento della fiera promozionale viene interdetta con apposita ordinanza del Comando PM, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento di fiera e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.

Articolo 49 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni inerenti l'attività dei mercati settimanali.

Articolo 50 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario

1. Sono manifestazioni commerciali a carattere straordinario, di cui all'articolo 2, comma 8, del presente regolamento, quelle attività su area pubblica alle quali partecipano i soggetti iscritti al registro delle imprese di commercio ambulante e che risultano in possesso della regolarità contributiva di cui agli articoli 44 e 45 della L.R. Toscana 62/2018.
2. Tali manifestazioni sono promosse su iniziativa dell'Amministrazione comunale o su istanza di associazioni di categoria dei commercianti, enti terzi, pro loco di cui alla LR 86/2016, associazioni iscritte al terzo settore o centri commerciali naturali di cui all'art. 111 della L.R. 62/2018 attraverso i loro organi di gestione, al fine di promuovere particolari zone del territorio, tipologie produttive e specializzazioni merceologiche di livello locale, favorire l'integrazione dei cittadini stranieri, la conoscenza di produzioni etniche, lo sviluppo del commercio equo e solidale nonché favorire la valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.
3. I soggetti indicati al comma 1 presentano al SUAP entro il 31 dicembre dell'anno precedente, richiesta di svolgimento della manifestazione e solo in caso di particolare interesse della manifestazione e di motivi di urgenza si potrà presentare richiesta, con un congruo preavviso, prima della data di svolgimento della manifestazione; la richiesta deve contenere la denominazione della manifestazione, l'indicazione del luogo, data o orario di svolgimento, il numero indicativo di soggetti che parteciperanno ed i metri quadri occupati se trattasi di suolo pubblico.
4. I promotori delle manifestazioni che abbiano avuto il consenso allo svolgimento della manifestazione devono rispettare scrupolosamente le indicazioni contenute nel disciplinare predisposto dall'Amministrazione comunale e sottoscritto dal rappresentante dell'organizzazione. Disciplinare che individua tra l'altro:
 - a) le aree pubbliche dove svolgere le manifestazioni;
 - b) il numero massimo di manifestazioni autorizzabili per ogni singola area;
 - c) il numero massimo di manifestazioni autorizzabili per ogni singolo proponente;
 - d) i criteri per la programmazione;
 - e) i criteri di priorità (valorizzazione aree territorio, produzioni tipiche, made in Italy, ecc.);
 - f) le caratteristiche delle strutture utilizzate per la vendita;
 - g) obblighi del gestore.
5. La validità del disciplinare è subordinata alla presentazione agli Uffici comunali, prima dell'inizio della manifestazione, del piano di emergenza ed evacuazione e relativa planimetria.
6. Se trattasi di suolo pubblico, dovrà ad ogni modo essere acquisita la concessione all'occupazione del suolo pubblico, previa presentazione dell'apposita domanda e pagamento del relativo Canone Mercatale.
7. Qualora la manifestazione commerciale a carattere straordinario si svolgesse su area privata, la stessa deve essere messa nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale secondo quanto

previsto dalla Legge Regionale 62/2018 – Art.32 c. a) – per il resto valgono le stesse modalità sopra indicate ad esclusione dell'occupazione del suolo pubblico.

Art. 51 – Sagra del Cedro

1. La Fiera denominata “Sagra del Cedro” si svolge ogni anno per il lunedì dell’Angelo.
2. L’ubicazione della Fiera è a Bibbona capoluogo e interessa le seguenti Aree: Via Vittorio Emanuele II.
3. Il numero totale dei posteggi verrà determinato di anno in anno, in base allo spazio effettivamente disponibile, assicurando comunque la riserva per n.1 posteggio agli imprenditori agricoli e n.1 posteggio riservato ai portatori di handicap.
4. Si evidenzia che il numero dei banchi e il loro posizionamento di anno in anno può subire leggere modifiche, a causa di esigenze connesse con la viabilità alla conformazione sporgente degli edifici adiacenti alle tende ed ai veicoli impiegati dai commercianti ovvero per l’opportuna visibilità delle attività commerciali a posto fisso presenti nell’Area interessata.
5. Le domande dovranno pervenire tassativamente al protocollo dell’Ente entro 30 giorni la data dell’evento.
6. In via sperimentale, per i primi due anni di applicazione del presente Regolamento, potrebbe essere previsto dall’Amministrazione comunale, di poter includere operatori di cui alla L.R.T n. 30/2021 e/o artigiani e affini alle opere di ingegno creativo, qualora, nei termini fissati di presentazione delle domande, non fossero pervenute un numero di domande sufficienti a coprire il numero dei posti disponibili da parte dei commercianti su area pubblica.

Art. 52 – Mercatini delle opere dell’ingegno e dell’hobbistica

1. L’Amministrazione si riserva la possibilità di autorizzare ed eventualmente concedere il patrocinio gratuito del Comune di Bibbona in Piazza degli Oleandri (Collocazione primaria) e Piazza dei Tulipani (Collocazione secondaria) alle Associazioni del territorio per l’organizzazione di “Laboratori delle opere dell’ingegno e dell’hobbistica“ che si svolgeranno secondo un numero massimo di cinque (5) laboratori per ogni singola associazione e per coloro che hanno un protocollo di intesa con l’Ente con il posizionamento di n. 25 gazebo max. di colore bianco, delle dimensioni di mt 3 x 3 per l’organizzazione dei suddetti laboratori, che si svilupperanno dalle ore 14,00 alle ore 24,00 nei giorni individuati con l’Amministrazione.
2. In merito alla Regolamentazione dei Mercatini delle opere dell’Ingegno e dell’Hobbistica si fa riferimento alla LR 62/2018 Codice del Commercio e s.m.i. e alla LR 30/2021, Disposizioni in materia di mercatini dei non professionisti e di attività economiche su aree pubbliche.

Art. 53 – Le eccellenze della Campagna Bibbonese

1. L’Amministrazione Comunale promuove e organizza, l’iniziativa “La Campagna Bibbonese e le sue Eccellenze” (vedi modulistica allegata) che prevede la promozione e la commercializzazione delle produzioni tipiche locali nel periodo che va dal primo venerdì del mese di giugno al secondo venerdì del mese di settembre di ogni anno.
2. L’area destinata a questi mercatini è Piazza degli Oleandri a Marina di Bibbona. Questa mostra mercato di prodotti tipici si svolgerà dalle ore 19.00 alle ore 24.00 per un totale di 16/17 mercatini settimanali, finalizzati a valorizzare arricchire, potenziare e promuovere e nel contempo salvaguardare le eccellenze della campagna bibbonese.
3. Possono presentare domanda per questa iniziativa le aziende con sede legale nel territorio del Comune di Bibbona ed anche le Aziende che posseggono o conducono terreni nell’ambito del Comune, e nell’Area della Alta e Bassa Val di Cecina.
4. Le Aziende aventi sede legale nel territorio comunale sono esentate dal pagamento del suolo pubblico.

5. Le Aziende aventi sede legale nella Alta e Bassa Val di Cecina sono soggette al pagamento del suolo pubblico.

Capo V – Mercati Sperimentali

Articolo 54– Disposizioni relative alle manifestazioni commerciale a carattere straordinario

1. Eventuali mercati sperimentali potranno essere istituiti tramite deliberazione della Giunta Comunale previa concertazione con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del commercio su aree pubbliche.
2. L'eventuale sperimentazione dovrà avere un termine certo e potrà interessare un periodo massimo di tre anni.
3. I titoli abilitativi saranno validi per il solo periodo della sperimentazione.
4. Nel caso in cui venissero confermati, il Consiglio Comunale provvederà ad aggiornare il Piano Comunale per il commercio su aree pubbliche e ratificare definitivamente l'area mercatale e per l'assegnazione dei posteggi dovrà essere seguito l'iter previsto dalla legge regionale con la pubblicazione degli appositi bandi sul B.U.R.T.
5. Le presenze maturate durante la fase di sperimentazione non danno all'operatore nessun titolo di priorità nell'eventuale procedura relativa alla successiva fase di istituzione definitiva del mercato.
6. Le presenze maturate alla spunta del mercato sperimentale sono valide solo relativamente alla durata della medesima fase sperimentale.
7. Ai soli fini della sostituzione dell'eventuale titolare assente, durante il periodo di sperimentazione, verrà redatta apposita graduatoria tra gli spuntisti per l'assegnazione del posteggio rimasto temporaneamente libero.

Articolo 55– Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni inerenti l'attività dei mercati settimanali.

Capo VI – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Articolo 56 - Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. È dunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito a condizione che la circolazione e la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e le Ordinanze vigenti.
3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica, senza recare intralcio alla circolazione veicolare il tempo necessario per servirlo e comunque per non oltre un'ora nel medesimo posto, con spostamento successivo di almeno 500 metri.
4. È vietato all'operatore il ritorno nell'area occupata nel corso della precedente sosta.
5. La presente regolamentazione ha efficacia anche nei confronti degli imprenditori agricoli, che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, nei limiti del D. Lgs. 18 maggio 2001, n.228 e s.m.i..

Articolo 57 - Zone escluse

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante con veicoli utilizzati per la vendita di prodotti del settore alimentare e non alimentare è di norma vietato:
 - nel centro storico e negli ambiti urbani a maggiore densità abitativa e veicolare, così come identificate nella cartografia del Piano;
 - su tutto il territorio di M. di Bibbona, esclusa l'area demaniale per la quale valgono le norme previste all'art. 58;
 - qualora l'Amministrazione Comunale ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico;
 - in ogni caso in cui il commercio in forma itinerante si svolga ad una distanza inferiore ad un Km rispetto al mercato in corso.
 - nelle altre zone comunali dove la carreggiata non consenta la sosta del mezzo senza recare intralcio alla circolazione o dove sia presente la segnaletica di divieto di sosta;
2. Nelle restanti aree urbane e del territorio comunale il commercio itinerante è ammesso in aree destinate a parcheggio pubblico o piazzali nonché lungo la carreggiata stradale, esclusivamente all'interno degli stalli di sosta e senza superare la delimitazione degli stessi, sempre che non venga recato intralcio alla circolazione veicolare e pedonale fatto salvo quanto previsto dal seguente comma.

Articolo 58 - Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante su aree demaniali marittime

1. L'esercizio dell'attività di commercio nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente in forma itinerante ai soli soggetti abilitati per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, previo nulla osta rilasciato dal competente Ufficio comunale secondo le procedure e condizioni elencate ai commi successivi.
2. Possono essere previste agevolazioni per il rilascio di nulla osta a portatori di handicap, là dove non sussistono difficoltà nello svolgimento dell'attività.
3. Ai fini del rilascio del Nullaosta sopra menzionato, dovranno essere prodotti al Comune di Bibbona i seguenti documenti:
 - istanza in bollo per il rilascio del nulla osta per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sulle aree demaniali, corredata da:
 - titolo abilitativo (autorizzazione o DIA/SCIA) rilasciato o depositato presso il Comune in cui si è attivato l'esercizio per il commercio in forma itinerante o contestuale richiesta di tale titolo se non ancora posseduto;
 - notifica sanitaria attestante il possesso dei requisiti igienico sanitari ai sensi del regolamento CEE n. 852/2004;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara la regolarità contributiva dell'impresa;
 - copia iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio.Il nullaosta, la copia del DURC, la copia del titolo abilitativo ed eventuale notifica igienico sanitari dovranno comunque essere esibiti in caso di controllo agli Organi di Vigilanza.
4. L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio in forma itinerante può avvenire:
 - esclusivamente nel periodo della stagione turistica (01/04 – 30/09);
 - dalle ore 09.00 alle ore 19.00;
 - esclusivamente a piedi, senza l'ausilio di mezzi meccanici o manuali quali ad esempio bancarelle mobili, carretti, ecc.;
 - senza ausili musicali o di amplificazione, tali da recare disturbo alla quiete pubblica;
 - nel rispetto delle norme nazionali e regionali che regolano la salute pubblica;
 - si precisa che non potranno essere effettuati né tatuaggi né massaggi;

5. Il Nullaosta rilasciato dal Comune ha validità per il solo periodo di tempo in essa indicato.
6. Gli operatori nel numero massimo di quindici (15) secondo l'ordine di arrivo al protocollo dovranno essere in regola ai fini contributivi. Tale tipologia di attività itinerante è possibile nel tratto di rispetto dei 5 metri dalla battigia e solo per il tempo necessario alla vendita.
7. Sono escluse dall'accesso di cui al precedente comma:
 - a) le aree demaniali marittime in concessione a terzi;
 - b) gli ambiti dunali.

Art. 59 – Noleggio di ombrelloni sdraio e lettini su Aree Demaniali

Premesso che non si può vietare il noleggio in genere, dal punto di vista normativo si prevede che nel caso di specie, il noleggio di sdraio e ombrelloni è un'attività economica e ai sensi del codice della navigazione e del Regolamento sul Demanio Marittimo deve essere effettuato solo all'interno della sede dell'attività senza servizio di assistenza per posizionamento delle attrezzature e dovrà essere effettuato per l'effettivo orario di utilizzo senza che vi sia, come invece avviene per i punti d'ombra dello stabilimento, posizionamento fisso delle attrezzature che dovranno essere riconsegnate al punto di servizio dopo il loro uso (l'avventore dovrà esibire la ricevuta di pagamento da esibire in caso di controllo). Due infrazioni nell'ambito della stagione balneare fanno venire meno il requisito dell'onorabilità e pertanto portano al ritiro della SCIA commerciale per l'intera stagione balneare. E' vietato inoltre il posizionamento di sedi accessorie dell'attività di noleggio in spiaggia libera senza la prescritta concessione demaniale o il deposito di qualsiasi attrezzatura in caso di noleggio (ombrelloni, lettini, canoe ecc.).

E' fatto altresì divieto di posizionamento di attrezzature (lettini, ombrelloni, pedalo) o quant'altro impedisca il libero transito nel tratto di rispetto dei 5 metri dalla battigia, fatto salvo le attrezzature necessarie all'espletamento del servizio di salvataggio.

L'attività di cui al presente articolo non può essere svolta in maniera itinerante.

Capo VII – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 60 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che siano disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti Uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli Allegati, con approvazione in Giunta Comunale, secondo le modalità indicate dall' art. 13 comma 4.

Articolo 61 - Tariffe per il pagamento del canone unico

1. Le tariffe del canone unico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti comunali vigenti.

Articolo 62 – Vigilanza

1. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
2. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed introita i proventi delle sanzioni amministrative.

Articolo 63 - Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate

1. Agli effetti degli artt. 5 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.571, nei casi in cui è previsto che si proceda alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, il Dirigente del Settore competente, competente all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, procede alla distruzione delle stesse.
2. Agli effetti delle norme predette, inoltre, equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse per la realizzazione di interventi di beneficenza o assistenza ovvero di promozione dello sviluppo economico, disposta in favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che si impegnano a realizzare detti interventi.

Articolo 64 – Disposizioni finali

1. Per la disciplina della pubblicità dei prezzi si applica l'art. 100 della LR 62/2018 e s.m.i. che si riporta integralmente:

“1. Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Per i prodotti di oreficeria e di antiquariato, l'obbligo di cui al comma 1 è da ritenersi rispettato anche attraverso l'utilizzo, sul singolo prodotto, di un cartellino leggibile dall'interno dell'esercizio.

3. È consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico solo per il tempo strettamente necessario all'allestimento dell'esposizione.

4. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

5. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 1.

6. Per l'obbligo di indicazione dei prezzi per unità di misura si applicano le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

7. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;

b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge, per le attività di ristorazione, l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.

8. Per l'offerta dei prodotti di cui al comma 7, lettera b), con formule a prezzo fisso, è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto e deve essere chiaramente espresso il costo delle bevande non comprese nel costo fisso.

9. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio, con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.”

Per quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento si applicano le normative di settore; in particolare si rimanda alla LR 62/2018 e s.m.i. ed al relativo regolamento di attuazione approvato con DPGR 23/R del 2020.

ALLEGATO A



COMUNE DI BIBBONA

Provincia di LIVORNO

Mercato Bibbona

LEGENDA

- PA** Produttori Agricoli (2,50x3,50)
- N** Titolari autorizzati all'esercizio del commercio settore alimentare (7,50x4,50)
- N** Titolari autorizzati all'esercizio del commercio settore non alimentare (7,50x4,50)



Portatori Handicap (7,00x5,00)



Transenne

VIA VITTORIO EMANUELE

VIA DI BACCO



ALLEGATO B



COMUNE DI BIBBONA

Provincia di LIVORNO

Allegato B

LEGENDA

B1 Posteggio (7,00x5,00)
presso la Chiesa S. Maria della Pietà

B2 Posteggio (7,00x5,00)
presso il parcheggio del Cimitero Comunale

